



Contratto di Assicurazione multirischio per l'abitazione e la famiglia/ **Habitas+**

Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione e il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Contratto di Assicurazione multirischio
per l'abitazione e la famiglia
/Habitats+



NOTA INFORMATIVA

Habitats+ /Mod. X2004.0 – edizione VP 05/2012

Assicurazione multirischio per l'abitazione e la famiglia/Habitass+

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A . INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con Assicuratrice Val Piave S.p.A., sede legale in Belluno - Italia - Via Ippolito Caffi, 83 Telefono 0437.938611 - www.valpiave.it - e-mail: valpiave@gruppoitas.it - assicuratricevalpiave@pec.it Assicuratrice Val Piave S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22/02/63), è iscritta all'albo IVASS delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n° 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 24,9 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 17,9 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è di 4,87 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto.

AVVERTENZA

Se il contratto è stipulato **con tacito rinnovo**, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente (art. 59 del Fascicolo delle Condizioni).

Se il contratto è stipulato **senza tacito rinnovo** (cioè a **scadenza automatica**), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il prodotto è riservato esclusivamente all'assicurazione della dimora abituale o dimora secondaria come definite nel glossario.

Il prodotto è strutturato in sei Sezioni:

- Sezione 'A' Incendio ed eventi speciali
- Sezione 'B' Danni da acqua
- Sezione 'C' Furto
- Sezione 'D' Impianti solari termici e fotovoltaici
- Sezione 'E' Responsabilità Civile
- Sezione 'F' Tutela legale

Le garanzie relative alle sezioni A e C possono essere prestate a *valore intero* o a *primo rischio*.

AVVERTENZA

Relativamente a ciascuna sezione sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative. Le esclusioni relative a ciascun Settore sono elencate nei seguenti articoli del Fascicolo delle Condizioni:

Art. 3 – Esclusioni relative alla Sezione Incendio eventi speciali

Art. 11 – Esclusioni relative alla Sezione Furto

Art. 22 – Esclusioni relative alle sezioni Incendio e eventi speciali, Danni da Acqua e Furto

Art. 33 – Esclusioni relative alla Sezione Responsabilità Civile

Art. 46 – Esclusioni relative alla Sezione Tutela Legale

AVVERTENZA

Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nelle CGA ai seguenti articoli:

Art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Incendio eventi speciali

Art. 9 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Danni da acqua

Art. 19 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Furto

Art. 30 – Franchigie e limiti di indennizzo relative alla Sezione Impianti solari termici e fotovoltaici

Art. 36 – Franchigia relativa alla Sezione Responsabilità Civile

Illustrazione meccanismi di limitazioni all'indennizzo

• Franchigia fissa

Parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza 1.000,00 €

Franchigia fissa 100,00 €

Indennizzo liquidato 900,00 €

• Scoperto

Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Danno indennizzabile ai sensi di polizza 1.000,00 €

Scoperto 20%

Indennizzo liquidato 800,00 €

• Assicurazione parziale

Nell'assicurazione a Valore Intero, se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiorato del 15% e quello risultante al momento del sinistro come previsto dall'art. 21 del Fascicolo delle Condizioni.

4 . Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**AVVERTENZA**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato all'art. 52 del Fascicolo delle Condizioni.

5 . Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assicuratrice Val Piave di ogni aggravamento e diminuzione del rischio come indicato gli artt. 55 e 56.

Esempio: Attraverso lavori di ampliamento dell'immobile vengono superate le tolleranze previste, nelle dichiarazioni del contraente, per le strutture portanti verticali in materiale combustibile. Questa incongruenza fra caratteristiche costruttive e dichiarazioni del contraente può comportare in caso di sinistro la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 52.

6 . Premi

Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato.

In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.; presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

AVVERTENZA

Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall'intermediario o dall'impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.

AVVERTENZA

Nel caso in cui il contratto sia connesso a mutui o ad altri contratti di finanziamento non sono previsti ulteriori costi a carico del contraente e/o del debitore/assicurato. In particolare, il premio è già comprensivo dei caricamenti necessari per far fronte a tutti gli oneri conseguenti al contratto, ivi compresi gli importi percepiti dall'intermediario. Questi ultimi sono in media pari ad € 40,00* per ciascun contratto (28% del premio netto). In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento ad altro Istituto di credito, la Società rimborsa il premio pagato per il periodo di rischio non corso, al netto delle imposte. In alternativa, su richiesta del contraente e/o del

debitore/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

* Trattandosi di nuovo prodotto il dato s'intende frutto di una stima

7. Rivalse

AVVERTENZA

Assicuratrice Val Piave ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l'importo indennizzato all'Assicurato.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Diritto di recesso

In caso di **contratto annuale** o **poliennale** le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui il **contratto poliennale superi i cinque anni**, il Contraente/Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

10. Legge applicabile al contratto

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

11. Regime fiscale

Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Il sinistro deve essere denunciato all'agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro 5 giorni dall'accadimento o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto la possibilità come stabilito all'art. 23 delle Norme comuni alle sezioni Incendio e Eventi Speciali, Danni da Acqua e Furto. In riferimento ai sinistri relativi alla garanzia di Responsabilità Civile, il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'agenzia o alla direzione di Assicuratrice Val Piave entro 3 giorni come stabilito all'art. 37 del Fascicolo delle Condizioni.

Sull'operato dei periti e sulla valutazione del danno si fa riferimento agli artt. 25, 26 e 27.

13. Reclami

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:

Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento

Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45

giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione**: per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

2) **Negoziazione assistita** finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

3) **Arbitrato**: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

14. Arbitrato

AVVERTENZA

Premesso che le Parti hanno facoltà di concordare direttamente l'ammontare del danno, in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo le stesse possono attivare, a richiesta, la prevista "procedura per la valutazione del danno", secondo le modalità e le indicazioni richiamate nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Relativamente alla Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi, come previsto dall'art. 50 del Fascicolo delle Condizioni.

15. Mediazione

Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l'esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria di procedibilità di un'eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria.

Assicuratrice Val Piave è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Fabrizio Lorenz
Amministratore Delegato
Assicuratrice Val Piave S.p.A.



ASSICURATRICE VALPIAVE S.p.A.
 Direzione e coordinamento di ITAS Mutua - Via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno - Italia
 Tel. 0437 938611 - Fax 0437 938693 - www.valpiave.it - valpiave@gruppaitas.it - assicuratricevalpiave@pec.it
 Capitale soc. euro 7.000.000 I.v. - P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Belluno n° 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030

GLOSSARIO

Abitazione	i locali destinati a civile abitazione dell'Assicurato ed a suo studio privato se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa.
Allagamento	la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto: <ul style="list-style-type: none"> - a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; - non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Cassaforte	mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: <ul style="list-style-type: none"> a mobile <ul style="list-style-type: none"> a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.). b) movimento di chiusura: <ul style="list-style-type: none"> - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. c) peso minimo: 100 kg. a muro <ul style="list-style-type: none"> mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> a) mobilio in genere dell'abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente compresi l'archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione ed allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell'eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono esclusi i veicoli a motore in genere salvo quanto previsto alla lettera B della Sezione C "Forma Plus". b) quadri e tappeti valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, raccolte e collezioni, con il limiti di indennizzo previsti alle varie Sezioni. Sono esclusi valori e preziosi inerenti ad attività professionali anche se esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare; c) provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario, e quant'altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione; d) qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.

Dimora Abituale	L'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata dimora abituale anche l'abitazione di proprietà dell'Assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei a patto che siano compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l'Assicurato.
Dimora Secondaria	L'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente e che non sia compresa nella definizione di Dimora Abituale.
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile costituente la Dimora Abituale o la Dimora Secondaria identificate in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none">- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; esclusi impianti solari termici e fotovoltaici.- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota. <p>Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di "Contenuto".</p> <p>Ai fini della sola garanzia Furto, il fabbricato può essere costituito da:</p> <p>appartamento intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.</p> <p>casa intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.</p>
Fissi ed infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).
Furto con destrezza	furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti.

Impianto solare fotovoltaico

è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Impianto solare termico

insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.

Implosione

il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazione / Alluvione

fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini:

- l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
- per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.

Nucleo familiare

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Oggetti di valore

quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo superiore a Euro 1.000,00.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio

la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Rottura accidentale

rottura improvvisa e occasionale.

Scasso

forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati.

Scippo

furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone, fuori dei locali indicati in polizza.

Scoperto

la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Terremoto	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto / Copertura / Solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Valore intero	la forma di garanzia per la quale l'assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Valori	denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore
Vetro antisfondamento	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: <ul style="list-style-type: none">- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;- manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

Habitas+

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Habitas+ / Mod. X2004.0 – edizione VP maggio 2012

	Pagina
INDICE	
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO	3
DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
SEZIONE A - INCENDIO E EVENTI SPECIALI	8
SEZIONE A - FORMA PLUS"	13
SEZIONE B - DANNI DA ACQUA	15
SEZIONE B - FORMA PLUS	16
SEZIONE C - FURTO	17
SEZIONE C - FORMA PLUS	20
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E EVENTI SPECIALI, DANNI DA ACQUA E FURTO	21
SEZIONE D - IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI	24
SEZIONE E - RESPONSABILITÀ CIVILE	25
SEZIONE E - FORMA PLUS	27
SEZIONE F - TUTELA LEGALE	28
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	32

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono.

Rimane pertanto espressamente convenuto quanto segue:

- l'assicurazione è prestata per la forma di garanzia, per le somme e/o massimali indicati sulla scheda di polizza alle singole Sezioni e singole partite, **fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti nella polizza stessa o nel presente fascicolo;**
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali siano state indicate le somme e/o i massimali da assicurare alle singole partite, siano state richiamate le garanzie accessorie da prestare e sia stato corrisposto il relativo premio.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che seguono deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Sezione Incendio

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni anche combustibili. Sono tollerati:

- i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti;
- i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso.

Le strutture portanti costituite da "legno lamellare", nonché l'assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equiparano detti elementi a quelli incombustibili.

Sezione Furto

Le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no.

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse aperture purché queste non permettano l'accesso in casa senza che vi sia stata effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga comunque a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura esistenti.

Sezione Responsabilità Civile

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Abitazione** i locali destinati a civile abitazione dell'Assicurato ed a suo studio privato se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa.
- Allagamento** la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
– a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
– **non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.**
- Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione** il contratto di assicurazione.
- Cassaforte** mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base:
a mobile
a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
b) movimento di chiusura:
– manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
– rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) peso minimo: 100 kg.
a muro
mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.
- Contenuto**
a) mobilio in genere dell'abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente compresi l'archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione ed allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell'eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. **Sono esclusi i veicoli a motore in genere salvo quanto previsto alla lettera B della Sezione B "Forma Plus".**
b) **quadri e tappeti valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, raccolte e collezioni, con il limiti di indennizzo previsti alle varie Sezioni. Sono esclusi valori e preziosi inerenti ad attività professionali anche se esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;**
c) provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario, e quant'altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione;
d) qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.
- Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Dimora Abituale** l'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata dimora abituale anche l'abitazione di proprietà dell'Assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei a patto che siano compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l'Assicurato.

Dimora Secondaria	l'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente e che non sia compresa nella definizione di Dimora Abituale.				
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.				
Estorsione	il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).				
Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile costituente la Dimora Abituale o la Dimora Secondaria identificate in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none">- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; esclusi impianti solari termici e fotovoltaici.- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota. Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di "Contenuto". <p>Ai fini della sola garanzia Furto, il fabbricato può essere costituito da:</p> <table><tr><td>appartamento</td><td>intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.</td></tr><tr><td>casa</td><td>intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.</td></tr></table>	appartamento	intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.	casa	intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
appartamento	intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.				
casa	intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.				
Fissi ed infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.				
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.				
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).				
Furto con destrezza	furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilianti.				
Impianto solare fotovoltaico	è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.				
Impianto solare termico	insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.				
Implosione	il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.				

Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione / Alluvione	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini: <ul style="list-style-type: none">– l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;– per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Nucleo familiare	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.
Oggetti di valore	quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo superiore a Euro 1.000,00.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio	la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Rottura accidentale	rottura improvvisa e occasionale.
Scasso	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati.
Scippo	furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone, fuori dei locali indicati in polizza.
Scoperto	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Terremoto	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto / Copertura / Solai	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti. Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

- Valore intero** la forma di garanzia per la quale l'assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
- Valori** denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore
- Vetro antisfondamento** manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da:
- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;
 - manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE "A" INCENDIO e EVENTI SPECIALI

Art. 1 - Incendio e rischi base

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, implosione e scoppio per eventi diversi da quelli previsti dall'art. 2.2 - *Eventi socio-politici*;
- d) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- e) bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere);
- f) fumo fuoriuscito a seguito di guasto - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g) i danni da urto di veicoli, **non appartenenti all'Assicurato o al Contraente, né al loro servizio, La garanzia è prestata con detrazione della franchigia indicata all'art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo**;
- h) danni da caduta accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni;

La società indennizza inoltre:

- i) danni conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti a - b - c - d che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti **nell'ambito di 50 metri** da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, sia per ordine dell'Autorità che, dall'Assicurato o da terzi;
- k) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro fino alla concorrenza del:
 - 10% dell'indennizzo relativamente alle spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
 - 15% dell'indennizzo per le spese non comprese nel comma precedente;

la Società non sarà comunque tenuta a pagare importo superiore al 15% dell'indennizzo, fermo quanto stabilito dall'art. 57 - Limite massimo dell'indennizzo.

Altre estensioni di garanzia sempre operanti:

1.1 Rimpiazzo combustibile

La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Limite di risarcimento di Euro 3.000,00 per sinistro e per anno con detrazione di una franchigia di Euro 100,00.

1.2 Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, **accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione**, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell'azienda assicurati.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all'art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo.

1.3 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.4 Colpa grave e dolo

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato. Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato o il Contraente devono rispondere.

1.5 Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.**

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 23 - *Obblighi in caso di sinistro.*

1.6 Onorari dei Periti

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 25 - *Procedura per la valutazione del danno* - nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo liquidato ai sensi di polizza e con il massimo di Euro 5.000,00 per singolo sinistro e per ciascun periodo di assicurazione.

1.7 Rimozione e ricollocamento

La Società rimborsa le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla partita "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro, **fino alla concorrenza di 5.000 euro per sinistro e per anno, fermo quanto disposto dall'art. 57 - Limite massimo dell'indennizzo.**

1.8 Furto di fissi e infissi

La Società risponde del furto di fissi ed infissi, **qualora risulti assicurata la partita Fabbricato**, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati, **col limite di indennizzo previsto all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.**

1.9 Cristalli

La Società indennizza la rottura, derivante da cause accidentali o fatti di terzi, delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, compresi specchi, lampadari e acquari, trovantisi nei locali occupati dall'Assicurato e nelle parti comuni per la quota di proprietà a lui spettante. **Si intendono esclusi i danni consistenti soltanto in scheggiature e rigature ed i danni subiti da lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.**

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo previsti all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

1.10 Spese di soggiorno

La Società rimborsa le spese di soggiorno a seguito degli eventi di cui sopra **per spese documentate e necessarie** sostenute dall'Assicurato per soggiorno in albergo a causa di inagibilità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo previsti all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

1.11 Indumenti e oggetti personali in villeggiatura

La società estende le garanzie per i danni previsti dalla presente Sezione agli indumenti ed altri oggetti personali fuori dalla Dimora Abituale o Secondaria dell'Assicurato e riposti nei locali (comprese camere di alberghi e cabine di navi) occupati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari in occasione di villeggiatura, viaggi e crociere **negli Stati dell'Unione Europea (compresa la Svizzera) e nell'intero bacino del Mediterraneo.**

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo previsti all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

1.12 Rifacimento documenti

La Società risarcisce le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei familiari e dei conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

Art. 2 – Eventi Speciali

Le garanzie previste per gli eventi speciali sono operanti se richiamate in polizza e pagato il relativo premio.

2.1 Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose poste nelle vicinanze. Sono inoltre indennizzabili i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, nonché da caduta di alberi determinata da fulmine.

I danni causati dalla grandine a serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica sono compresi fino al limite massimo, per sinistro e periodo di assicurazione, previsto all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b) subiti da:

- pannelli solari, antenne TV ed altri enti all'aperto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
- La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all'art.7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

2.2 Eventi Socio-politici

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata;
- di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.

La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

2.3 Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato da peso della neve.

Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

Non sono compresi nella garanzia i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi (*) di neve ed al loro contenuto, nonché i fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia.

Sono esclusi i danni:

- a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- b) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- c) causati da valanghe e slavine;
- d) causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia.
- e) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che dette operatività siano ininfluenti ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto

La garanzia è prestata con detrazione della franchigia prevista all'art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo.

(*) D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

di smarrimento e di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;

- c) causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- d) alle merci in refrigerazione per mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui al punto 4.3 – **Danni elettrici ed elettronici**;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 4 - Estensioni della garanzia con sovrappremio (valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata)

4.1 Ricorso terzi o locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1 – *Incendio e rischi base* - anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerate terze le persone indicate all'art. 35 – Persone non considerate terzi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4.2 Rischio locativo

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dall'art. 1 – *Incendio e rischi base* - ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ferma l'applicazione del disposto di cui l'art. 21 – *Assicurazione parziale*.

4.3 Danni elettrici ed elettronici

Qualora risultino assicurate le partite Fabbricato e/o Contenuto, la Società, a parziale deroga della lett. e) dell'art. 3 – *Esclusioni* - indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, agli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche come definite nella definizione contenuto, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati.

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

l'ammontare dell'indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro **con il limite del valore che l'impianto o l'apparecchio aveva al momento del sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.**

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

l'indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio al netto del valore dei residui **entro 3 anni dalla data di acquisto o di installazione delle cose assicurate.**

Per impianti o apparecchi acquistati o installati da più di 3 anni, l'indennizzo sarà pari al valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate) e l'indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro.

La società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

La Società non risponde dei danni:

- ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente;
- agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione.

La presente garanzia è prestata nella forma a "primo rischio", con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo previsto all'art. 7 - Franchigie e limiti di indennizzo.

4.4 Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società rimborsa ad integrazione di quanto previsto alla lettera k) dell'art. 1 - *Incendio e rischi base* le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile ai sensi di polizza - comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, **fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata a questo titolo.**

Art. 5 – Forma di garanzia a primo rischio

Se espressamente indicato nella scheda di polizza, la Società presta la garanzia nella forma a "primo rischio". Rimane pertanto convenuto che si intende annullato e privo di effetto l'art. 21 – *Assicurazione parziale*.

Art. 6 – Limite di risarcimento per Oggetti di valore

In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, importo superiore a:

- a) Euro 30.000,00 per singolo Oggetto di valore;
- b) Euro 30.000,00 per i valori.

Art. 7 – Franchigie e limiti di indennizzo

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
1.g	Urto veicoli	100,00			
1.k	Demolizione e sgombero			10% dell'indennizzo per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi. 15% per le spese non comprese nel punto precedente	per sinistro
1.1	Rimpiazzo combustibile	100,00		3.000,00	per sinistro e per anno
1.2	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	100,00		3.000,00	per sinistro e per anno
1.6	Onorario periti			5% dell'indennizzo con il massimo di 5.000,00	per sinistro e per anno
1.7	Spese di rimozione e ricollocamento			5.000,00	per sinistro e per anno
1.8	Furto di fissi e infissi			1.500,00	per sinistro
1.9	Cristalli			1.500,00	per sinistro
1.10	Spese di soggiorno	100,00		50,00 al giorno con il massimo di 3.000,00	per anno e per sinistro
1.11	Indumenti e oggetti portati in villeggiatura	100,00		20% della somma assicurata per la partita contenuto	
1.12	Rifacimento documenti			1.000,00	per sinistro e

					per anno
2.1	Eventi atmosferici	250,00			
2.1	Grandine su serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica	250,00		3.000,00	per sinistro e per anno assicurativo
2.2	Eventi sociopolitici	250,00			
2.3	Sovraccarico neve	250,00			
4.3	Danni elettrici ed elettronici	100,00	10%		
6	Oggetti di valore			30.000,00	per singolo oggetto
				30.000,00	per valori

SEZIONE A "FORMA PLUS"

(garanzie valide solo se richiamate in polizza con pagamento del relativo sovrappremio)

A. Esenzione pagamento premi - Contributo pagamento mutuo:

Se l'Assicurato o uno dei componenti del suo nucleo familiare è contraente (come persona fisica) anche di altre polizze con la Società, **nel caso di sinistro che colpisca la presente sezione e comporti un risarcimento superiore a Euro 20.000,00, la Società indennizza le rate di polizza scadenti nei 12 mesi successivi al verificarsi del danno fino al massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Nel caso in cui i premi siano soggetti a variazione l'indennizzo verrà effettuato sulla base dell'ultimo premio pagato prima del sinistro.

Sono escluse dalla presente estensione le polizze Vita e le polizze stipulate dopo il verificarsi del sinistro di cui sopra.

In alternativa alla precedente estensione, l'Assicurato, **se intestatario di un mutuo sulla abitazione colpita dal sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, e sempre che il danno risarcibile sia superiore a Euro 20.000, potrà chiedere alla Società il risarcimento dell'equivalente dell'importo semestrale del mutuo con il massimo di Euro 5.000.** Se la durata residua del mutuo fosse inferiore ai 6 mesi il risarcimento sarà proporzionalmente ridotto.

Tale garanzia viene prestata in eccesso alla somma assicurata e senza tener conto del limite stabilito all'art. 57 - Limite massimo di indennizzo.

Le due garanzie non sono cumulabili tra loro.

B. Aumento limiti di risarcimento

I limiti di risarcimento indicati nella forma base sono così modificati:

Spese demolizione e sgombero	15% per decontaminazione - 20% per il resto
Onorari periti	10% max Euro 10.000
Rottura lastre	Euro 3.000
Indumenti ed effetti personali fuori sede	30% della somma assicurata per la partita contenuto

C. Garanzia Cristalli

Il limite per la garanzia cristalli viene aumentato della somma indicata in polizza.

Garanzie vendibili esclusivamente se sono assicurati gli Eventi speciali

D. Terremoto (garanzia concedibile solo nei comuni non inseriti in classe 1 o 2 nell'elenco dei rischi sismici pubblicato nel sito del Gruppo ITAS www.gruppoitas.it)

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate causati da terremoto fino alla concorrenza di Euro 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.

La società non indennizza i danni:

- di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate, di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 500,00.

E. Danni da Neve e spese rimozione neve

- Ad integrazione di quanto indicato l'art. 2.3 - *Sovraccarico neve* la Società indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato dalla neve, che provochi il distacco totale o parziale dal resto della struttura, o la deformazione, di una o più parti del fabbricato.

Sono esclusi i danni alle impermeabilizzazioni e causati da valanghe e slavine.

La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

- La società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per far sgomberare la neve dal tetto del fabbricato, esclusivamente nel caso in cui lo sgombero sia imposto dalle competenti Autorità con ordinanza specifica.

La garanzia è prestata con il limite di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

F. Eventi atmosferici su tende parasole

La società indennizza i danni alle tende frangisole, a bracci o a capottina, provocati da eventi atmosferici che abbiano causato anche un danno alla struttura metallica della stessa tale che ne pregiudichi il normale uso.

La garanzia è prestata con detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite di indennizzo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

SEZIONE "B" DANNI DA ACQUA

Art. 8 – Danni da acqua

Con riferimento alla Sezione "A" – Incendio e rischi base, alle condizioni tutte per la stessa previste, sono operanti le seguenti estensioni di garanzia **se espressamente richiamate e corrisposto il relativo sovrappremio.**

8.1 Acqua condotta

La Società indennizza danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale - intendendosi per tale una rottura improvvisa e occasionale - degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente gli enti assicurati.

Qualora la rottura degli impianti non abbia la caratteristica dell'accidentalità, la franchigia prevista si intende raddoppiata.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo, e non risarcisce le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.

La presente garanzia è prestata nella medesima forma in cui è assicurata la partita danneggiata nella Sezione Incendio e Eventi Speciali.

La Società indennizza inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua **conseguente a un sinistri indennizzabile a termini della presente garanzia Acqua condotta fino al limite di Euro 1.500,00 per anno e periodo di assicurazione.**

La garanzia è prestata con detrazione della franchigia indicata all'art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo.

8.2 Ricerca e ripristino del guasto

La Società, a seguito di rottura accidentale - intendendosi per tale una rottura improvvisa e occasionale - degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, **a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini dell'art. 8.1 – Acqua condotta** rimborsa le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Sono esclusi i danni derivanti da rotture di condutture installate all'esterno od interrate.

Qualora la rottura degli impianti non abbia la caratteristica dell'accidentalità, le franchigie previste si intendono raddoppiate.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all'art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo.

8.3 Gelo

La Società presta le garanzie di cui all'art. 8.1 - *Acqua condotta* e all'art. 8.2 - *Ricerca e ripristino del guasto* anche nel caso in cui la rottura degli impianti, con conseguente fuoriuscita di acqua, sia causata da gelo o da disgelo.

Sono esclusi i danni causati da:

- condutture installate all'esterno o interrate;
- rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore consecutive prima del sinistro;
- umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all'art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo.

8.4 Occlusione di condutture

La Società indennizza i danni direttamente causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all'art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo.

8.5 Inondazioni. Alluvioni. Allagamenti. Caduta di sassi e Valanghe

La Società indennizza, a parziale deroga dell'art. 22 – *Esclusioni* i danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamente causati alle cose assicurate da:

1. allagamenti verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di:
 - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
2. allagamento/alluvione quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.

3. caduta di sassi e valanghe.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, ancorché conseguenti agli eventi coperti dalla presente garanzia, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché da infiltrazione a seguito dell'evento di cui al punto 1. della presente estensione di garanzia;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento, dell'alluvione o dell'inondazione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connesi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e la detrazione della franchigia previsti all'art. 9 - *Franchigie e limiti di indennizzo*.

Art. 9 - Franchigie e limiti di indennizzo

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
8.1	Acqua condotta	150,00			
8.2	Ricerca e ripristino del danno	100,00 fino a 25 anni 250,00 oltre 25 anni	10%	3.000,00	per sinistro e per anno
8.3	Gelo	150,00		3.000,00	per sinistro e per anno
8.4	Occlusione	150,00		3.000,00	per sinistro e per anno
8.5	Inondazione, Alluvione, Allagamenti, Caduta sassi e Valanghe	250,00		10.000,00	per sinistro e per anno

Nel caso in cui un medesimo evento coinvolga più garanzie verrà applicata la franchigia più elevata.

SEZIONE B "FORMA PLUS"

(garanzie valide solo se richiamate in polizza con pagamento del relativo sovrappremio)

A. Rottura apparecchi domestici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. Sono esclusi i danni derivanti da solo sfilamento di raccordi senza rottura.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di 100 € e fino al massimo di 5.000 € per sinistro e per anno assicurativo.

B. Garanzia per clienti RCA

Nel caso in cui l'Assicurato o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un'autovettura assicurata con la Società per la R.C. Auto, la Società stessa, limitatamente ai sinistri causati da Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti che abbiano interessato tale autovettura **risarcirà fino a un limite massimo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per i danni subiti da tale mezzo. La copertura sarà attivabile solo nel caso in cui l'autovettura fosse custodita al momento del sinistro in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte.**

SEZIONE "C" FURTO

Art. 10 - Furto del contenuto

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a:

- Furto del contenuto dell'abitazione, comprese cose di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse mediante:**
 - a) rottura o scasso dei mezzi di chiusura come indicati nelle dichiarazioni del contraente;
 - b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

- Rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Estensioni di garanzia sempre operanti:

10.1 Guasti ai locali

La Società risarcisce i guasti ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo.

10.2 Atti vandalici

La Società risarcisce i danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo.

10.3 Introduzione con presenza di persone

Sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta di ingresso dell'abitazione) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari.

I danni saranno risarciti previa detrazione di un importo pari al 20% dell'indennizzo.

Estensioni di garanzia sempre operanti se risulta assicurata la Dimora Abituale:

10.4 Pellicce e capi in pelle

La garanzia si intende estesa anche a pellicce e capi in pelle custoditi a pagamento presso pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.

10.5 Oggetti portati in villeggiatura

La garanzia si intende estesa agli oggetti portati in villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Sono compresi, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**, capi di vestiario ed oggetti personali anche preziosi e valori portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e segg. del Codice Civile) temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo, **a condizione che detti locali non costituiscano Dimora Secondaria dell'Assicurato e suoi familiari.**

L'Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza ivi esistenti e ad usarli secondo la loro destinazione.

10.6 Rifacimento documenti

La Società rimborsa, **nei limiti di indennizzo previsti all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo**, le spese necessarie e documentate per il rifacimento di documenti personali sottratti all'Assicurato e/o ai componenti del suo nucleo familiare.

10.7 Sostituzione serrature

La Società rimborsa, **nei limiti di indennizzo previsti all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo**, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della loro perdita o sottrazione.

Art. 11 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
2. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 12 - Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte (a primo rischio)

L'assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori e preziosi **custoditi in cassaforte chiusa a chiave, in aumento a quanto previsto all'art. 19 – Franchigie e limiti di indennizzo.**

La presente garanzia è valida in quanto espressamente richiamata in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata.

Art. 13 – Scippo e rapina (a primo rischio)

A. Relativamente a capi di vestiario, valori ed altri oggetti di uso personale, anche preziosi, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, l'assicurazione è prestata per i casi di scippo e rapina commessi sulle persone dell'Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare con lui residenti, all'esterno dell'abitazione assicurata.

L'assicurazione non vale per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento queste non siano in compagnia di altre persone di età superiore a 18 anni e facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato.

La garanzia è valida in quanto espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo sovrapprezzo ed è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo.

La presente estensione di garanzia vale in tutto il mondo.

B. **Relativamente ai soli valori**, l'assicurazione è prestata per i casi di scippo e rapina commessi sulle persone dell'Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare con lui residenti, all'esterno dell'abitazione assicurata e **nel solo ambito del territorio comunale di residenza o comuni limitrofi.**

L'assicurazione non vale per le persone di età inferiore a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.

La garanzia è valida in quanto espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo sovrapprezzo ed è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo.

Art. 14 – Onorario Periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del **Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 25 – Procedura per la valutazione del danno** - nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo.

Art. 15 – Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 23 – Obblighi in caso di sinistro.

Art. 16 – Sospensione/limitazione dell'assicurazione

a) Relativamente alla Dimora Abituale

Sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

b) Relativamente alla Dimora Secondaria

L'assicurazione, relativamente a gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.

Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di

eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrati per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 18 - Limite di risarcimento per Oggetti preziosi

Agli oggetti preziosi, identificati secondo la definizione di polizza, si applicano i limiti di risarcimento riportati all'art. 19 - Franchigie e limiti di indennizzo.

Art. 19 – Franchigie e limiti di indennizzo

In caso di sinistro, verranno applicati i seguenti scoperti:

a) per la Dimora Abituale:

20% se l'introduzione del ladro è avvenuta con rottura di solo vetro non antisfondamento tramite un'apertura non protetta da mezzi di chiusura corrispondenti a quanto previsto alle Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato;

b) per la Dimora Secondaria:

20% se l'introduzione del ladro è avvenuta tramite un'apertura protetta da mezzi di chiusura che corrispondono almeno a quanto previsto alle Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato; 30% negli altri casi.

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)		
10.1	Guasti ai locali			30% della somma assicurata max 5.000,00	per sinistro e per anno	
10.2	Atti vandalici			30% della somma assicurata max 5.000,00	per sinistro e per anno	
10.3	Introduzione con presenza di persone		20%			
10.5	Oggetti portati in villeggiatura			10% della somma assicurata	per sinistro e per anno	
10.6	Rifacimento documenti			1.500,00	per sinistro e per anno	
10.7	Sostituzione serrature			1.500,00	per sinistro e per anno	
13.a	Scippo e rapina	150,00		5.000,00 di cui valori max 1.000,00	per sinistro e per anno	
13.b	Scippo e rapina	150,00		1.000,00	per sinistro e per anno	
14	Onorario periti			2.000,00	per sinistro e per anno	
18	Limiti per Oggetti preziosi			Oggetti preziosi diversi da gioielli, preziosi e valori	50% della somma assicurata max 15.000,00	per oggetto
				Gioielli e preziosi	50% della somma assicurata max 10.000,00	per sinistro e per anno
				Valori	1.000,00	per sinistro e per anno

SEZIONE C "FORMA PLUS"

(garanzie valide solo se richiamate in polizza con pagamento del relativo sovrappremio)

A. Indennità da rapina ed estensione furto con destrezza

Nel caso di rapina con presenza in casa di componenti del nucleo familiare o nel caso di scippo e rapina all'esterno dei locali assicurati che provochino in un componente del nucleo familiare lesioni fisiche obiettivamente constatabili, con prognosi non inferiore a 10 giorni, derivanti direttamente dalla violenza messa in atto dai malviventi per l'esecuzione dell'atto criminoso, la Società pagherà una cifra forfettaria di Euro 2.500,00 a favore del/i danneggiato/i. Tale cifra rappresenta il massimo esborso per sinistro e per anno assicurativo anche in caso di più persone coinvolte. La cifra potrà essere erogata anche in eccedenza rispetto al limite indicato all'art 57 - *Limite massimo di indennizzo*.

Nel caso di furto con destrezza tra le mura domestiche ai danni di persone appartenenti al nucleo familiare che siano minorenni o di età superiore ai 65 anni la Società indennizzerà il danno diretto subito **entro il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno.**

B. Aumento limiti di risarcimento

I limiti di risarcimento indicati nella forma base sono così modificati:

Oggetti portati in villeggiatura	20% della somma assicurata
Guasti e atti vandalici	5.000,00
Sottolimiti contenuto	50% con il limite di Euro 20.000,00 per singolo pezzo relativamente a Oggetti preziosi esclusi gioielli, preziosi e valori
Sottolimiti contenuto	50% con il limite di Euro 15.000,00 per singolo pezzo relativamente a gioielli e preziosi.
Sottolimiti contenuto	3.000,00 per valori

NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E EVENTI SPECIALI, DANNI DA ACQUA E FURTO

Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Nell'assicurazione a Valore Intero, se dalle stime fatte con le norme dell'art. 27 – *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno* – risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 15% la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato maggiorato del 15% e quello risultante al momento del sinistro. Restano ferme le deroghe all'applicazione di questa norma esplicitamente contenute in polizza.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati o agevolati da:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia o alla Direzione della Società entro il termine di 5 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. inoltre

In caso di Incendio:

- b) adoperarsi per evitare o diminuire il danno; le relative spese di salvataggio sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile;
- c) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a quando il perito incaricato dalla Società abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e residui devono essere conservati fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**

In caso di Furto:

- d) **denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
- e) **adoperarsi nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. d) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente ad un elenco dettagliato dei danni subiti per la parte Furto nonché, per la parte Incendio, quando si ipotizzi un fatto doloso.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro, o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, aggrava quest'ultimo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da egli designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di es-

si. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 26 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 23 - *Obblighi in caso di sinistro*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri e le valutazioni di cui all'art. 27 - *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nei casi di intervento del Perito dell'Assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

1. SEZIONE "A" - INCENDIO E EVENTI SPECIALI e B DANNI DA ACQUA

L'assicurazione si intende prestata in base al "Valore a nuovo", intendendosi per tale:

- a) per Fabbricato o Rischio Locativo la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

L'ammontare del danno si determina:

- c) per Fabbricato o Rischio locativo: deducendo, dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, il valore dei residui;
- d) per Contenuto: deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate, con il limite del doppio che ogni cosa aveva al momento del sinistro determinato come al precedente punto b), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Relativamente alla forma di garanzia a "primo rischio" le somme assicurate possono non coincidere con quanto stabilito ai punti a) e b) del presente articolo.

2. SEZIONE "C" - FURTO

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "Valore intero" in base al valore a nuovo, intendendosi per tale quanto indicato alla lettera b) del punto 1. che precede, l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i beni sottratti o danneggiati detratto il valore dei residui, con il limite del doppio che ogni cosa aveva al momento del sinistro determinato come alla lettera b) del punto 1. che precede al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

3. SEZIONI "A" - "B" - "C"

Relativamente ad oggetti di antiquariato, oggetti d'arte, quadri, arazzi, preziosi, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, cose fuori uso o non più utilizzabili al momento del sinistro, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 28 - Titoli di credito

Rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e **si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

SEZIONE "D" IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Art. 30 - Estensione dell'assicurazione ai pannelli solari (per la sola Dimora Abituale)

Le garanzie delle Sezioni A – *Incendio ed eventi speciali*, B - *Danni da acqua*, C - *Furto* richiamate in polizza e per le quali è stato pagato il relativo premio si intendono estese agli impianti solari termici e agli impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore ai 5 kwp, installati sul tetto a non meno di 3 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, della Dimora Abituale assicurata in polizza.

Si precisa inoltre che l'impianto solare fotovoltaico assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

I danni conseguenti agli eventi previsti della presente Sezione saranno risarciti con detrazione di una franchigia di Euro 250,00 e con il limite massimo di Euro 20.000,00.

SEZIONE "E" RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 31 – RC della vita privata

La Società, nel limite del massimale pattuito e indicato sul frontespizio di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività lavorativa o professionale comunque retribuita o avente finalità di lucro.**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo, i danni conseguenti a:

- conduzione della Dimora Abituale e di quella Secondaria;
- pratica di sport comuni a livello amatoriale e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature
- proprietà, uso e detenzione di animali domestici ed equini per uso privato;
- la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del centro scolastico. Nel caso esista una polizza stipulata dall'Organismo Scolastico che copra lo stesso rischio, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto
- proprietà ed uso di velocipedi anche a motore elettrico purché non soggette all'art 122 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005
- proprietà ed uso di carrozzelle per invalidi
- proprietà e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- proprietà, detenzione od uso di armi, a norme di legge, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby sitter.
- intossicazione o avvelenamento causati da cibi o vivande preparati o somministrati dall'Assicurato.

L'assicurazione è estesa a:

1. responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti ed affini;
2. responsabilità civile di parenti ed affini non conviventi per danni cagionati a terzi da figli minori dell'Assicurato durante l'affidamento temporaneo ai parenti ed affini medesimi;
3. la responsabilità che possa essere attribuita all'Assicurato per mancata sorveglianza di minori a lui affidati temporaneamente
4. responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, temporanea e gratuita, di animali di proprietà dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto degli animali medesimi;
5. ad azioni di rivalsa di assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005, per guida, da parte di minori, di veicoli soggetti alla predetta legge, in violazione delle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida e di quelle concernenti il trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, **a condizione che la guida sia avvenuta contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato;**
6. danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato e dai componenti il suo nucleo familiare, nella loro qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi, nonché i danni cagionati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'Assicurato per gli stessi eventi previsti dal presente comma. L'assicurazione estesa anche all'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su detti veicoli;
7. danni da incendio, esplosione o scoppio, derivanti dall'uso o dalla conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, **a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ciascuna ubicazione, i 90 giorni consecutivi.**
8. l'attività di volontariato (nel caso in cui esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto)

Art. 32 – RC della proprietà del fabbricato

Qualora sia stato espressamente richiamato sulla scheda di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua proprietà del fabbricato descritto in polizza, compresi **impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici**, parchi e strade private, **purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e piscine purché realizzate negli spazi adiacenti o nel fabbricato costituente esclusivamente la Dimora Abituale**

dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto d.lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- **da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato;**
- **da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **dall'esercizio nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.**

Art. 33 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- **da furto**
- **alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio, di fabbricati di proprietà o in uso e del loro contenuto, ancorché non assicurati, alla Sezione Incendio;**
- **da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti alla Legge sull'assicurazione obbligatoria (Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005) salvo quanto previsto dall'art. 31 - RC della vita privata - punto 5;**
- **dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare ed allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, nonché di quelli comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei in genere;**
- **alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 31 - RC della vita privata - punto 7;**
- **dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 32 – Proprietà del fabbricato.**

Art. 34 – Causale incendio

La garanzia comprende i danni diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.**

Per tale garanzia la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione somma maggiore di Euro 100.000,00.

Art. 35 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone costituenti il nucleo familiare dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e baby sitter.

Relativamente ai soli danni a cose i genitori ed i figli dell'Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi limitatamente al rischio della conduzione, causale incendio, ricorso terzi e se prestata la garanzia di cui all'art. 32, al rischio della proprietà del fabbricato.

I parenti e gli affini di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 31 – *RC della vita privata* - non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati.

Le persone di cui al punto 3. dell'art. 31 - *RC della vita privata* - non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.

Art. 36 – Franchigia

I danni conseguenti agli eventi previsti agli artt. 31 e 32 della presente Sezione saranno risarciti con detrazione di una franchigia di Euro 100,00.

Art. 37 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 38 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE E “FORMA PLUS”

A. Inquinamento:

La società risponde dei danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Questa garanzia è prestata con il limite di risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro.

B. Rischi speciali

I figli minori sono considerati terzi tra loro quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi una invalidità permanente.

Il risarcimento è prestato fino a Euro 25.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro. Non vengono indennizzate le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

C. Conduzione appartamenti da parte di terzi

La garanzia RC della proprietà del fabbricato è estesa alla RC derivante dalla conduzione dell'appartamento locato a terzi.

D. Danni a terzi da gelo

La garanzia è estesa ai danni a terzi derivanti da gelo sempre che il danno sia indennizzabile ai termini della sezione Danni da Acqua. Tale estensione è prestata con un limite di Euro 10.000,00.

SEZIONE F "TUTELA LEGALE"

Struttura Sezione:

A) MODULO BASE

B) MODULO PLUS

Premessa: La Società provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto Legislativo 209/2005.

Art. 39 - Persone Assicurate

Le garanzie di Tutela Legale vengono prestate all'Assicurato identificato in polizza e ai componenti del suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato identificato in polizza.

Art. 40 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- le indennità, a carico dell'Assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, sempreché la nomina sia stata autorizzata dalla Società;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta; nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.
- La Società assume a proprio carico l'I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (Avvocati e Periti incaricati) sempreché tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente \ Assicurato.

MODULO BASE

Art. 41 - Ambito e garanzie vita privata

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale nei seguenti casi:**

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 46 lett. e) - *Esclusioni*; La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha avuto notizia del procedimento penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

- La presente garanzia opera in deroga a quanto stabilito all'art. 46 lett. e) ed l) - *Esclusioni*;
- c) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
 - d) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 1.000,00**;
 - e) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio;
 - f) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti;
 - g) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
 - h) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
 - i) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 42 - Ambito e garanzie immobile

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nella veste di conduttore o proprietario dell'abitazione principale o secondaria assicurata, purché direttamente utilizzate**, nei seguenti casi:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore ad € 1.000,00**;
- c) sostenere controversie relative a diritti reali o alla locazione;
- d) sostenere controversie relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria o alla ristrutturazione con o senza ampliamenti di volumi;

Le garanzie si intendono riferite anche alle pertinenze connesse alle abitazioni dichiarate in polizza.

MODULO PLUS

Tale garanzia è operante solo se richiamate in polizza, con pagamento del relativo sovrappremio e in abbinamento alla garanzia "BASE".

Art. 43 - Ambito e garanzie lavoro dipendente

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 40 e 41, le garanzie si intendono estese alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:

- a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 46 lett. e) - *Esclusioni*, la garanzia opera, per i dipendenti pubblici, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- c) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 44 - Ambito e garanzie atti di volontaria giurisdizione

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 40 e 41, nonché a parziale deroga dell'art. 46 lett. b) - Esclusioni le garanzie si intendono estese alle persone assicurate ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- a) ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. **La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;**
- b) istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;
- c) istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.

Art. 45 - Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri, che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono:

- nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera.

nelle ipotesi di vertenze contrattuali l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono:

- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 46 - Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) vertenze riferite al diritto di famiglia, fatto salvo quanto previsto all'art. 44, nel caso sia operante il modulo "PLUS";
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radio-attive;
- d) vertenze riguardanti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 43 lett. a);
- f) vertenze sia in sede civile che penale derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- g) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, o parti di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- h) vertenze riguardanti contratti di compravendita e permuta di immobili, (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo comprese quelle inerenti ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e i vizi occulti riferiti agli immobili assicurati in polizza;
- i) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o imbarcazioni in genere, fatto salvo quanto previsto all'art. 41 lett. h);
- l) controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola;
- m) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- n) fatti dolosi dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 41 lett. b);
- o) le spese derivanti per la proposizione di atti di querela;
- p) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- q) controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
- r) le consulenze legali;
- s) controversie con la Società.

Art. 47 - Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
- trascorsi tre anni dalla decorrenza della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione previsti all'art. 44;
- la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente;

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

Art. 48 - Denuncia del sinistro tutela legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Art. 49 - Gestione del sinistro tutela legale

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/05) si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 48 "Denuncia del sinistro tutela legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 50 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 51 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 52 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 53 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 54 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 55 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 56 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 57 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice Civile, **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.**

Art. 58 – Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 59 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 60 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 61 – Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 62 – Indicizzazione

Qualora sia espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato. **Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.**